

COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

P.zza V.Veneto n. 7 cap. 24024 Tel. 035/745567 Fax 035/745646

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n.22 del 23.03.2000

Approvate variazioni con deliberazioni C.C. n.16/30.03.2004, n.25/20.04.2004 e n.30/27.04.2004

Approvata variazione con deliberazione C.C. n.107/22.12.2005

Approvata variazione con deliberazione C.C. n.27/29.03.2006

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Titolo I

DEFINIZIONE, FINALITÀ E FUNZIONI

Art. 1

Dichiarazione di intenti

1. Le Comunità di Gandino, Barzizza e Cirano trovano il loro ordine e la loro organizzazione nel Comune di Gandino, Ente autonomo locale, che ne ha la rappresentanza generale secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello Stato e dell'ordinamento della Comunità Europea.
2. Il Comune di Gandino, di concerto con gli altri comuni della Valle omonima, promuove ogni opportuna forma di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nonché le iniziative politico-amministrative e i provvedimenti più idonei al perseguimento dell'unione dei comuni stessi, nell'ottica della loro futura fusione in Comune unico di Valle. Preliminarmente s'impegna a discutere e realizzare studi e progetti comuni nell'ambito dei servizi dell'ecologia e dell'assetto del territorio, al fine di creare forme stabili di collaborazione fra enti territoriali diversi, ponendo le necessarie basi culturali e organizzative.

Art. 2

Fini e attribuzioni generali

1. Il Comune quale Ente autonomo, in conformità con il principio di sussidiarietà, cura gli interessi nonchè promuove e coordina lo sviluppo delle Comunità da esso rappresentate, tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, dei costumi, delle tradizioni, delle esigenze della propria popolazione, nonché del suo patrimonio storico, archeologico, culturale, ambientale e naturalistico.
2. Ai fini del presente Statuto sono equiparati ai cittadini italiani, i residenti di nazionalità non italiana nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 3

Funzioni proprie

1. Il Comune esercita le funzioni riconosciute ed individuate dalla legge per settori organici. Esse concernono essenzialmente:
 - a) la rappresentanza, la cura e la crescita sociale, civile e culturale della collettività operante sul suo territorio con particolare attenzione ai valori di libertà, giustizia, democrazia, pace, responsabilità individuale e sociale;
 - b) la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e folcloristico della comunità, nonché la riscoperta e la difesa delle tradizioni, compresa l'attività venatoria;
 - c) la promozione della solidarietà, della cooperazione, della pari dignità e dell'eguaglianza fra tutti i suoi cittadini, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che risiedono, operano e partecipano alla vita del Comune stesso;
 - d) la difesa della vita umana dal primo concepimento alla morte naturale;

- e) la cura e la salvaguardia dell'ambiente, la promozione delle attività economiche, produttive, insediative ed abitative, in armonia e compatibilità con la tutela del territorio;
 - f) il recupero e la conservazione del tessuto sociale e del patrimonio abitativo dei centri storici di Gandino, Barzizza e Cirano;
 - g) la tutela della salute, avvalendosi degli strumenti istituzionali o propri, laddove quelli Istituzionali fossero mancanti o carenti, al fine di favorire e garantire un'efficace prevenzione, con particolare riguardo alla salubrità e alla sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla protezione della maternità e della prima infanzia;
 - h) l'assistenza sociale ai suoi cittadini, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti, residenti sul proprio territorio;
 - i) il perseguimento della piena occupazione e la salvaguardia dei diritti dei lavoratori, in collaborazione con gli organismi e le associazioni preposti;
 - l) l'effettiva attuazione del diritto allo studio fino ai livelli più alti;
 - m) la promozione delle attività sportive e del tempo libero;
 - n) la valorizzazione di ogni forma di collaborazione fra Enti e Amministrazioni diversi;
 - o) la promozione di forme idonee di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti Locali anche di altri Paesi, al fine di cooperare alla costruzione dell'unità europea e al superamento delle barriere fra popoli e culture diverse;
 - p) per i casi di affidamento da un Ente superiore al Comune, lo stesso ne valuterà l'opportunità.
2. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni il Comune si impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire a persone di ambo i sessi di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 4

Tutela del dialetto locale

1. Il Comune di Gandino tutela, in ogni forma, il patrimonio locale e la lingua bergamasca nella variante del dialetto Gandinese, attua iniziative finalizzate al sostegno, alla conoscenza e all'uso corrente del dialetto, servendosi degli strumenti più idonei per la sua diffusione.

Art. 5

Funzioni delegate

1. Nel caso in cui la Legge dello Stato o della Regione demandi al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta comunque imputata ad altri soggetti, l'esercizio delle funzioni delegate in conformità alle direttive impartite dal delegante, è disciplinato dal Regolamento comunale, a meno che il provvedimento di delega non disponga altrimenti.
2. In ogni caso, per l'effettivo esercizio delle funzioni delegate, il delegante deve provvedere al finanziamento delle stesse, senza gravare, direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente sul bilancio comunale.

Art. 6

Modalità e strumenti

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Comune:

- a) pianifica e programma la sua azione amministrativa, curando la più ampia informazione, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, promuovendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, studiando le opportune forme di decentramento dei servizi;
- b) coopera con gli altri Enti Locali e con la Regione nell'ambito delle norme vigenti;
- c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, entro i limiti delle proprie competenze, alla loro attuazione, nel pieno della propria autonomia e purché vengano rispettati i principi di libertà, uguaglianza e giustizia;
- d) si conforma ai criteri e alle procedure fissati dalla Legge nella formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale;

Titolo II

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 7

Territorio, gonfalone, rappresentanza

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti ai fogli catastali nn. 1-39, Sezione Censuaria di Gandino, e nn. 1-12, Sezione Censuaria di Barzizza, confinanti a nord con il Comune di Clusone, a nord-est con i comuni di Rovetta e di Cerete, ad est con il Comune di Sovere, a sud-est con i Comuni di Endine Gaiano e Ranzanico, a sud con i Comuni di Leffe e di Peia, ad ovest con il Comune di Casnigo e di Cazzano S.A., a nord-ovest con il Comune di Ponte Nossa, per una superficie complessiva di 2914 ettari.
2. Fanno parte integrante del territorio comunale le frazioni di Barzizza e di Cirano, storicamente riconosciute dalla comunità, per le quali possono essere previste adeguate forme di decentramento amministrativo.
3. Il Comune tutela la propria integrità territoriale e promuove a tal fine determinazioni e rettifiche di confini con i Comuni contermini,
4. Il territorio del Comune può essere modificato con Legge della Regione, a condizione che la popolazione sia preventivamente sentita nelle forme previste dalla legge stessa.
5. La Sede del Comune è posta in Piazza Vittorio Veneto. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni; la riunione dei predetti organi in altra sede deve essere ubicata comunque nel territorio comunale ai sensi del Regolamento.
6. La Sede del Comune può essere spostata con deliberazione del Consiglio Comunale.
7. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Gandino e con lo stemma che è: «Di rosso a due grifoni alati attorcigliati a forma di una "G", di verde, coronati d'oro. Capo d'oro a tre aquile a volo abbassato, coronate dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune», come concesso con Decreto del Capo del governo in data 14 dicembre 1932 e riprodotto in appendice al presente Statuto.
8. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto del Capo del Governo in data 11 luglio 1933 e riprodotta in appendice al presente Statuto.
9. Ogni modifica dello stemma e del gonfalone è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, dopo aver consultato la popolazione attraverso l'istituto del referendum.
10. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati in assenza di specifica autorizzazione della Giunta Comunale.
11. Il Comune ha personalità giuridica e può costituirsi e stare in giudizio per la difesa di propri diritti, nei confronti di soggetti privati o pubblici.
12. Le zone a salvaguardia ambientale sono da considerarsi aree protette. Esse non possono essere modificate o eliminate se non in seguito a referendum popolare con esito favorevole. Tale limitazione è esclusa per opere di pubblica utilità.

PARTE II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 8

Principi generali

1. In conformità alle leggi vigenti, sono organi politico amministrativi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi politico amministrativi la funzione di rappresentanza democratica dell'intera comunità, nonché l'attuazione dei principi e l'espletamento delle competenze stabilite da norme di legge e dal presente Statuto.

Capo I

Il Consiglio Comunale

Art. 9

Definizione

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo collegiale di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune e ha la rappresentanza diretta dell'intera Comunità, dalla quale è democraticamente eletto.
2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità, stabilendo, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa ed esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo volto ad assicurare che l'azione complessiva dell'Ente persegua gli obiettivi stabiliti nel documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e negli altri atti fondamentali dell'Ente.

Art. 10

Funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo

1. Il Consiglio Comunale formula ed adotta con specifici provvedimenti, secondo i principi fondamentali enunciati dal presente Statuto, i propri indirizzi politico-amministrativi, definendo la programmazione generale del Comune e adottando gli atti fondamentali che ne orientano l'attività.
2. Il Consiglio può adottare, con le modalità fissate dal Regolamento, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere la propria sensibilità e i propri orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale, interpretando, con tali atti, la volontà della Comunità rappresentata in ordine agli eventi che interessano anche la Comunità nazionale o internazionale.
3. Ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti e dei provvedimenti stabiliti ed elencati dal secondo comma della art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Impronta la propria azione e quella dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, efficienza ed economicità, assicurando la massima imparzialità nei confronti dei suoi cittadini.

5. Nell'adozione degli atti fondamentali, il Consiglio privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, cercando il raccordo con la programmazione statale, regionale, provinciale, della Comunità Montana e dei Comuni limitrofi.

Art. 11

Sessioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione degli atti fondamentali previsti all'art. 32, comma 2, lettera b) della L. 142/90.
3. Sono altresì previste, per casi eccezionali disciplinati dal Regolamento, sessioni straordinarie d'urgenza.

Art. 12

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal relativo Regolamento, conformemente a quanto disposto dal presente Statuto.

Art. 13

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità definite dal Regolamento, e ne danno comunicazione formale al Sindaco. In difetto, sarà considerato Gruppo consiliare quello composto dai Consiglieri eletti nella medesima lista.
2. Nel caso in cui di una lista sia risultato eletto un solo Consigliere, sono riconosciute a questo la rappresentanza e le prerogative di un Gruppo consiliare, a meno che non dichiari di voler aderire ad altro Gruppo.
3. Ogni gruppo consiliare comunica formalmente al Sindaco, entro il giorno precedente a quello fissato per la prima riunione del Consiglio neo-eletto, il nome del Capo gruppo. In difetto, viene considerato Capo gruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, a norma del presente Statuto.
4. Il Regolamento definisce mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 14

Le Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari sono istituite dal Consiglio Comunale nel proprio seno per il miglior esercizio delle sue funzioni. Esse possono distinguersi in Commissioni permanenti, temporanee, speciali, d'inchiesta e d'indagine.
 - a) Sono permanenti le Commissioni che operano per l'intera durata del Consiglio comunale e hanno il compito dell'esame preparatorio degli atti da sottoporre a deliberazione del Consiglio stesso;
 - b) sono temporanee le Commissioni istituite per far fronte ad emergenze circoscritte in periodi di tempo ben definiti, i cui compiti cessano con il venir meno dell'emergenza stessa;
 - c) sono speciali le Commissioni istituite per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti;

- d) sono Commissioni d'inchiesta quelle incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti di organi elettivi e dai dirigenti comunali.
- e) sono Commissioni d'indagine quelle istituite dal Consiglio Comunale al proprio interno, al fine di verificare l'attività dell'amministrazione e riferirne al Consiglio stesso.
2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle commissioni di cui alle lettere b), c), d), e) sono disciplinati dai rispettivi Regolamenti.
 3. La presidenza delle Commissioni di cui al comma 1 lett. d), e) viene attribuita ad un Consigliere di minoranza.

Art. 15

Commissioni comunali consultive

1. Il Regolamento disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento, la composizione e le modalità di nomina delle Commissioni comunali consultive nel rispetto delle leggi vigenti e dello Statuto.
2. E' fatto obbligo a tutti gli Uffici del Comune di fornire ai Presidenti delle Commissioni tutti i dati, documenti e informazioni necessari all'espletamento del mandato, senza vincolo di segreto d'ufficio e senza particolari formalità.
3. Per quanto attiene alle commissioni comunali-consultive, il Regolamento dovrà disciplinare le seguenti materie:
 - a) gli ambiti di competenza di ogni singola Commissione;
 - b) la composizione;
 - c) la nomina del Presidente;
 - d) i metodi, i procedimenti e i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 16

Nomine di rappresentanti

1. Il Consiglio Comunale provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune negli organi di Enti, Istituzioni ed Aziende.
2. Ai sensi dell'art.5 della Legge n.154/81 i Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria.
3. I rappresentanti di cui ai precedenti commi relazionano annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta.
4. I consiglieri comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di IPAB, enti morali, fondazioni, istituzioni anche se costituite dal comune stesso per specifiche funzioni istituzionali

Art. 17

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri cessati dalla carica a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
2. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata, inviata dal Consigliere al Sindaco, il quale deve darne notizia al Consiglio nella prima seduta. La giustificazione può essere fornita anche mediante una motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo a cui appartiene il Consigliere assente.

Delle giustificazioni si prende nota a verbale.

I Consiglieri comunali possono presentare la giustificazione per il mancato intervento alle sedute anche successivamente ad esse, sempre prima però che il Consiglio deliberi sulla loro decadenza, pronunciata la quale, nessuna ulteriore giustificazione è più ammessa. Nell'ipotesi del verificarsi della terza assenza consecutiva non giustificata, il Consiglio Comunale promuove la contestazione ai fini della decadenza ed invita il Consigliere a produrre le proprie giustificazioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione stessa. Decorso i termini assegnati, il Consiglio Comunale prende atto della decorrenza infruttuosa degli stessi o - viceversa - valuta le giustificazioni predette e decide sulla decadenza.

Art. 18

Attribuzioni di mansioni e compiti a Consiglieri

1. Gli organi politico-amministrativi nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire a singoli Consiglieri comunali mansioni e compiti, laddove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa, senza che questo comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti fissando i termini di tali attribuzioni.

Capo II

La Giunta Comunale

Art. 19

La Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune, non riservati per Legge o per Statuto alla competenza di altri soggetti.
2. La Giunta adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
3. La Giunta esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, formalizzando le proposte da sottoporre allo stesso per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. La Giunta riferisce annualmente, in sede di approvazione del conto consuntivo, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma delle opere e delle attività e dei singoli piani.
5. La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia.

Art. 20

Composizione e competenze della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di Assessori non inferiore né superiore a quanto stabilito per Legge, ferma restando la facoltà del Sindaco, nell'ambito della propria discrezionalità, di scegliere un numero variabile di Assessori.
2. Il Sindaco nomina gli Assessori anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio stesso, iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, anche in numero pari agli Assessori da nominare.

3. La Giunta delibera sulle materie non espressamente riservate per Legge o per Statuto ad altri organi, e su ogni altra questione che comporti una valutazione a prevalente contenuto di discrezionalità politica.
4. La Giunta è presieduta dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco. Nel caso di assenza o di impedimento di entrambi subentra come presidente l'Assessore più anziano d'età.
5. Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Tuttavia, alle medesime possono essere invitati esperti, tecnici e funzionari, nonchè delegazioni o singoli cittadini, per riferire su problemi particolari. Tali persone estranee non hanno diritto di voto e devono comunque allontanarsi dall'aula al momento della votazione.

Capo III **Il Sindaco**

Art. 21 *Definizioni*

1. Il Sindaco è Capo del governo e dell'amministrazione comunale, nonchè Ufficiale di governo nel Comune, nei casi e con i poteri previsti dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Il Sindaco risponde del suo operato politicamente al Consiglio comunale e giurisdizionalmente al giudice ordinario e amministrativo.
3. Il Sindaco, in caso di comportamento omissivo o palesemente carente delle competenti istituzioni della sicurezza pubblica, adotta gli opportuni provvedimenti sostitutivi.

Art. 22 *Attribuzioni del Sindaco quale Capo del Governo locale*

1. Il Sindaco, Capo del Governo locale, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'Ente, di presidenza del Consiglio e della Giunta comunale, di sovrintendenza politico-amministrativa sull'attività e sull'organizzazione del Comune, di nomina, indirizzo e revoca dei responsabili della gestione, con i poteri e con i mezzi attribuiti e determinati dal Regolamento.
2. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e persegue gli indirizzi politico-amministrativi fissati dal Consiglio, nonchè gli indirizzi attuativi della Giunta.
3. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del Suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Con cadenza annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. E' facoltà del Consiglio adeguare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo Consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

4. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale, svolge i compiti espressamente stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

Art. 23

Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Le attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo sono quelle espressamente previste dalla Legge.

Titolo II

ORGANI BUROCRATICI, UFFICI E SERVIZI

Capo I

Principi generali

Art. 24

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'organizzazione della struttura amministrativa del Comune è improntata a criteri di autonomia, imparzialità, trasparenza, funzionalità, economicità e flessibilità, assumendo quali costanti obiettivi l'efficacia e l'efficienza dell'intera azione amministrativa, al fine di conseguire i più elevati livelli di rispondenza al pubblico interesse.
2. L'intera azione amministrativa si svolge in modo da attuare e rendere concreto il principio della netta distinzione tra gli organi di governo e la struttura burocratica dell'ente, tra le funzioni di indirizzo e controllo e i compiti di attuazione degli indirizzi e di gestione; l'attività gestionale dei responsabili dei servizi ed uffici è quindi caratterizzata dall'autonomia secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune garantisce - nelle scelte di indirizzo organizzativo e gestionale, nonché nella loro concreta attuazione - pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro, il trattamento giuridico ed economico, lo sviluppo professionale.
4. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi individua e disciplina forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, in conformità alla Legge e al presente Statuto.

Art. 25

Funzioni e attribuzioni

Il Comune è articolato in settori, servizi ed uffici ordinati secondo i seguenti criteri generali:

- a) suddivisione degli uffici per funzioni omogenee nel limite delle possibilità offerte dalle dimensioni dell'ente;
- b) distinzione nella loro suddivisione tra funzioni finali, rivolte all'utenza, e funzioni strumentali e di supporto;
- c) collegamento delle diverse attività attraverso il dovere di comunicazione sia interna che esterna agli uffici grazie anche ad un sempre maggiore sviluppo di sistemi di interconnessione e comunicazione informatici;

- d) trasparenza dell'attività amministrativa con la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ed in particolare attraverso l'individuazione dei responsabili dei diversi procedimenti amministrativi;
- e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
- f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane volta a favorire lo sviluppo delle professionalità interne e il miglior apporto partecipativo dei singoli dipendenti;
- g) riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;
- h) adattabilità dell'organizzazione dell'Amministrazione Comunale a quanto previsto dagli artt. 7, comma 5, 11 e 19 del D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni;
- i) responsabilizzazione delle figure dirigenziali/apicali in ordine alla gestione della spesa ed al corretto sviluppo delle attività proceduralizzate.

Capo II

Art. 26

Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare iscritto all'Albo di cui all'art. 17, commi 75-76-77, della Legge 15 maggio 1997 n. 127.
2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti di tutti gli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
3. Sovrintende e coordina la struttura organizzativa comunale, in assenza del Direttore Generale.
4. Esercita ogni altra funzione al medesimo attribuitagli dalla Legge, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco ai sensi dell'art. 17, comma 68, lett. c), della L. n. 127/97.
5. Il Comune può stipulare una convenzione con uno o più Comuni per la gestione del servizio di segreteria comunale.

Capo III

Art. 27

Vice Segretario

1. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie e di ausilio al Segretario comunale, affiancandolo nello svolgimento dell'attività amministrativa e sostituendolo in caso di vacanza, assenza o impedimento, ad eccezione delle funzioni di Direttore Generale, eventualmente attribuite al Segretario Comunale.
2. Lo status giuridico del Vice Segretario è disciplinato dal Regolamento, ove vengono precisate le competenze gestionali attribuite al medesimo.
3. La qualifica di vice Segretario è attribuita, in via preferenziale, al dipendente di livello apicale, munito di laurea, preposto alla direzione dell'area funzionale amministrativa, comprendente gli uffici e i servizi di segreteria comunale.

Art. 28

Struttura

1. L'organizzazione della struttura amministrativa è disciplinata dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi dell'art. 51 della L. n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29

Direttore Generale

1. Al fine di pianificare e coordinare la struttura organizzativa gestionale del Comune, di introdurre e integrare modalità gestionali, organizzative e funzionali volte al recupero e all'incremento dell'efficienza, dell'economicità e della speditezza dell'azione amministrativa, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare, con apposito provvedimento, il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 51-bis della L. n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le funzioni di Direttore Generale possono essere attribuite a soggetto, nominato al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato non superiore alla durata del mandato del Sindaco, o al Segretario Comunale.
3. Lo status giuridico e le competenze del Direttore Generale sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento.

Art. 30

Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con contratti a termine possono essere conferiti incarichi per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. Il Regolamento disciplina i rapporti tra la struttura organizzativa del Comune ed i professionisti incaricati.

Art. 31

Personale

1. L'Amministrazione comunale promuove il miglioramento delle prestazioni del personale dipendente attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei soggetti.
2. I criteri da seguire nell'organizzazione funzionale del personale sono configurati nella contrattazione, coordinazione, mobilità operativa, qualificazione e competenza.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente, in esecuzione delle Leggi e dello Statuto.

Art. 32

Polizia municipale

1. Il servizio di Polizia municipale è dotato di struttura ed ordinamento autonomi, disciplinati da apposito regolamento.
2. Il servizio di Polizia municipale può essere gestito nelle forme associative previste dalla Legge.

Capo IV Servizi

Art. 33 *Servizi pubblici locali*

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, volti alla produzione di beni ed attività indirizzati alla realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati secondo le forme e i modi previsti dalla Legge.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla Legge.
3. La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata dopo attenta e ponderata valutazione comparativa delle diverse forme di gestione previste dalla Legge e dallo Statuto.
4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
5. Il Comune considera servizio essenziale e di primaria importanza, per il raggiungimento delle finalità sociali, politiche ed economiche, enunciate nel presente Statuto, l'offerta a tutti i cittadini di un adeguato servizio di informazione e di pubblica lettura.
6. Se la natura del servizio pubblico, in relazione alla dimensione socio-economica del Comune, non ne consente una gestione ottimale ed efficiente, la gestione dello stesso può essere delegata alla Comunità Montana

PARTE III

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I **FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI**

Capo I **Le forme di cooperazione**

Art. 34 *Organizzazione sovracomunale*

1. Il Comune favorisce e promuove forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi e la realizzazione di opere pubbliche di interesse sovracomunale, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale, nell'ottica della futura costituzione di un Comune unico di Valgandino.
2. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune, con particolare riguardo all'assetto del territorio e alla tutela dell'ambiente, si organizza attraverso accordi ed intese di collaborazione.

Art. 35
Convenzioni

1. Per l'espletamento coordinato di funzioni e servizi determinati e per il conseguimento di obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può approvare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, idonee convenzioni con altri Enti territoriali.
2. Lo schema di convenzione deve specificare tempi, modi, soggetti, procedure, finanziamenti e forme di garanzia per la realizzazione dell'oggetto contrattuale.
3. Nell'atto di convenzione gli Enti contraenti possono concordare quale di essi assumerà il coordinamento organizzativo ed amministrativo.
4. La convenzione deve stabilire i conferimenti iniziali di capitali, i beni in dotazione e le modalità di riparto degli stessi alla sua scadenza.

Art. 36
Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali, che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma con Enti territoriali o altri soggetti pubblici o privati, nei modi e nelle forme previsti dalla Legge.
2. L'accordo di programma, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere clausole arbitrali e interventi surrogatori ed in particolare:
 - a) tempi e modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) costi, fonti di finanziamento e relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti, attraverso strumenti appropriati;
 - c) modalità di coordinamento di ogni connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Repubblica e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma venga promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, qualora sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco, sentita la Giunta, partecipa all'accordo ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze e all'interesse della sua comunità alla realizzazione delle opere e interventi oggetto dell'accordo stesso.

Capo II
Le forme di associazione

Art. 37
Comitato permanente di coordinamento

1. Il Comune di Gandino promuove e sostiene forme idonee di coordinamento fra i Comuni della Valle per lo studio e la soluzione di problemi relativi all'assetto del territorio e all'ecologia.
2. In accordo con gli altri Comuni della Val Gandino si impegna ad istituire un Comitato permanente di coordinamento dei Comuni stessi, con funzioni consultive, allo scopo di ricercare soluzioni unitarie nelle materie di cui al precedente comma.

3. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del predetto Comitato sono disciplinati da apposito Regolamento, che dovrà essere adottato da tutti i Comuni aderenti.

Art. 38

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza con i principi statutari, può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Enti pubblici per realizzare interessi sovracomunali.
2. Il Consiglio Comunale approva contestualmente:
 - a) la convenzione che determina i fini e la durata del Consorzio, le modalità di trasmissione agli Enti consorziati degli atti deliberati dall'Assemblea consorziale, i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie reciproche;
 - b) lo Statuto del Consorzio.
3. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Art. 39

Unione di Comuni

1. In conformità ai principi informativi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni promuove e costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. Il Comune promuove ogni possibile forma di intesa con gli altri Comuni della Valle al fine di realizzare la loro unione in previsione della fusione degli stessi in Comune unico di Valgandino.

Titolo II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

Partecipazione popolare

Art. 40

Criterio di individuazione

1. Ai sensi del presente Statuto, in assenza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale da almeno cinque anni.
2. Su richiesta scritta da parte degli interessati o della Giunta comunale il Consiglio comunale, a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, può deliberare il riconoscimento della cittadinanza anche a coloro che, pur non essendo residenti, abbiano con il territorio un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio e di utenza dei servizi.
3. Il medesimo documento viene rilasciato, su richiesta scritta, anche ai soggetti che abbiano un rapporto qualificato con il territorio comunale.
4. Su richiesta motivata della Giunta o di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio, con la maggioranza qualificata di cui al precedente secondo comma, può deliberare la revoca del riconoscimento della cittadinanza ai non residenti.

Art. 41

Partecipazione

1. Al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, adottando gli strumenti più idonei allo scopo.
2. Per gli stessi fini, il Comune riconosce le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, facilitandone l'accesso e l'utilizzo delle strutture e dei servizi dell'Ente.
3. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere forme associative assume rilevanza per il Comune in rapporto alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali e diffusi ed alla loro organizzazione, che deve essere tale da assicurare un costante punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
4. E' istituito un registro delle Associazioni. Detto registro, aggiornato annualmente a cura del Settore Servizi alla Persona, è conservato presso gli uffici comunali in libera visione.
5. Il Comune può intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché, con l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni, nei modi e nelle forme disciplinati con apposito Regolamento.
6. Il Comune può affidare ad Associazioni e a Comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni e iniziative, assegnando i fondi necessari.
7. Il Comune, vagliate la capacità e l'idoneità professionale, nonché, le garanzie di serietà e di solida organizzazione interna di singole Associazioni operanti sul territorio, può stipulare con esse idonee convenzioni per la gestione di determinati servizi e impianti di rilevanza sociale.
8. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, anche su base di frazione, nonché organismi di partecipazione dei cittadini di nazionalità non italiana, secondo le norme del Regolamento e dello Statuto.
9. Ai sensi del comma precedente, possono essere istituite le "Consulte" dei cittadini elette direttamente su base di frazione, nonché la "Consulta" dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti residenti nel territorio di Gandino.
10. Le modalità di elezione ed il funzionamento delle Consulte sono disciplinate da apposito Regolamento.

Capo II

Partecipazione ed iniziativa Politico Amministrativa

Art. 42

Interventi nel procedimento amministrativo

1. Tranne che per le fattispecie espressamente escluse dalla Legge e dai Regolamenti comunali, i cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno diritto di intervenire.
2. I modi e le forme di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinati dalla Legge.

Art. 43

Interrogazioni e istanze

1. Gli organismi associativi e i cittadini, singoli o in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni per chiedere ragioni su determinati comportamenti dell'Amministrazione comunale o su specifici aspetti della vita amministrativa.

2. Analogamente i soggetti di cui al precedente comma possono indirizzare istanze al Sindaco per promuovere o sollecitare l'emanazione di un atto o di un provvedimento amministrativo.
3. La risposta all'interrogazione o all'istanza viene fornita - entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione - dal Sindaco, dal Segretario o dal dipendente responsabile del procedimento, a seconda del contenuto, politico o meramente gestionale, della questione.

Art. 44

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, ai competenti organi dell'Amministrazione al fine di promuovere o sollecitare interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, nonché, di esporre problemi od esigenze comuni.
2. Il testo della petizione deve essere sottoscritto da almeno cinquanta cittadini residenti di età non inferiore ai sedici anni.
3. Ad avvenuto accertamento dell'ammissibilità della petizione, il Sindaco è tenuto ad iscriverla all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale o della Giunta, nel rispetto delle competenze fissate dalla Legge e dal presente Statuto.
4. La procedura si conclude in ogni caso con un provvedimento espresso, garantendone la comunicazione ai soggetti proponenti.
5. Qualora gli organi competenti dell'Amministrazione Comunale non ritengano opportuno accogliere le indicazioni contenute nella petizione, ne disporranno l'archiviazione con provvedimento adeguatamente motivato e pubblicizzato.

Art. 45

Proposte

1. I cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza comunale.
2. Il testo della proposta deve contenere lo schema della deliberazione e deve essere accompagnato da una esauriente relazione che ne illustri il contenuto e le modalità con le opportune indicazioni operative e l'individuazione delle concrete risorse finanziarie indispensabili alla corretta attuazione della stessa.
3. Per la validità della proposta è necessaria la sottoscrizione di almeno cento cittadini residenti e aventi diritto al voto.
4. L'organo competente all'esame della proposta deve sentire il Comitato promotore entro trenta giorni dalla data di presentazione della proposta stessa, la quale deve essere sottoposta all'esame dell'organo competente nella sua prima seduta.

Capo III

Forme di consultazione della popolazione

Art. 46

Consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini nelle materie di esclusiva competenza locale ritenute di interesse comune, al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per le future decisioni.

2. Le consultazioni potranno avvenire secondo la forma del confronto assembleare diretto, della interlocuzione attraverso idonei questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. Le osservazioni, i suggerimenti e le proposte che emergeranno da tali consultazioni formeranno oggetto di discussione e di valutazione in sede di Consiglio comunale.
4. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 47

Referendum consultivi

1. Per consentire ai cittadini l'effettiva partecipazione all'attività amministrativa sono previsti referendum consultivi fra tutti i cittadini aventi diritto al voto in materie di esclusiva competenza comunale.
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, su proposta della Giunta o per sua autonoma iniziativa o su richiesta sottoscritta da almeno il 10% (diecipercento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, indice il Referendum consultivo riguardanti materie di esclusiva competenza locale.
3. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui ottenga almeno la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Il referendum sarà valido se vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto al voto.
5. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dal Consiglio Comunale.

Capo IV

Diritto di accesso e di informazione

Art. 48

Pubblicità degli atti

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di Legge e del Regolamento sul diritto di accesso e in materia di tutela dei dati personali per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi, imprese o il risultato dell'azione amministrativa.
2. Per la pubblicità degli atti l'Ente si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima conoscenza degli atti stessi.

Art. 49

Diritto di accesso

1. Ai cittadini, singoli o associati, ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione comunale, secondo le modalità definite dalla Legge e dal Regolamento.

Titolo III
ISTITUTI GARANTISTICI

Capo I
Il difensore civico

Art. 50
Istituzione

1. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon funzionamento dell'Amministrazione comunale chiunque potrà rivolgersi all'Ufficio del Difensore Civico istituito secondo le modalità e con le competenze stabilite dalla Legge.
2. L'Amministrazione può avvalersi dell'Ufficio del Difensore Civico istituito presso altre Pubbliche Amministrazioni.

PARTE IV

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo I
FINANZA E CONTABILITÀ'

Capo I
L'autonomia finanziaria

Art. 51
Finanza locale

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla Legge e dallo Statuto, il Comune determina l'entità ed i criteri della compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi prestati.
2. La determinazione delle relative tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi, potrà prevedere sistemi impositivi differenziati in rapporto alla capacità contributiva delle singole categorie di utenti.
3. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività derivino utilità particolari e differenziate per singoli cittadini o per gruppi e categorie determinati, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto all'utilità diretta conseguita.
4. Per quanto attiene all'attività finanziaria, contabile e gestionale si fa espresso rinvio al Regolamento comunale di Contabilità e alle leggi vigenti in materia.

Art. 52
Potere impositivo

1. Nell'esercizio del potere impositivo, il Comune si ispira a criteri di equità e di giustizia contributiva per le determinazioni di propria competenza relative ad ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi di servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione dei singoli cittadini in proporzione alle effettive capacità contributive.

Titolo II **PROPRIETÀ COMUNALE**

Art. 53

I beni comunali

1. I beni comunali sono distinti in beni demaniali e in beni patrimoniali, a loro volta suddivisi in disponibili ed indisponibili.
2. I beni comunali sono distinti in beni demaniali e in beni patrimoniali.

Art. 54

Beni demaniali

1. Sono demaniali i beni di proprietà comunale che rientrano nelle tipologie definite dagli articoli 822 e 824 del Codice Civile.
2. La demanialità si estende anche alle pertinenze e alle servitù eventualmente costituite in favore dei beni stessi.
3. Il regime giuridico dei beni demaniali è disciplinato dalla Legge.

Art. 55

Beni patrimoniali

1. Il patrimonio del Comune è costituito dal complesso dei beni di proprietà non assoggettati a regime demaniale.
2. I beni di natura patrimoniale, che per destinazione rivestono carattere di pubblica utilità immediata, perché, destinati ad un servizio pubblico o perché, rivestono in questo un carattere pubblico, rientrano nella categoria del patrimonio comunale indisponibile e, pertanto, non possono essere sottratti alla loro specifica destinazione se non nei modi e nelle forme di legge.
3. Tutti gli altri beni di proprietà comunale, che per natura hanno un'utilità puramente strumentale al soddisfacimento di pubblici bisogni, formano il complesso del patrimonio disponibile del Comune.

Art. 56

Gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale provvede alla gestione, alla valorizzazione, al recupero e alla conservazione del patrimonio comunale, disponibile e indisponibile, curando, attraverso l'ufficio preposto, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili.
2. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, l'Amministrazione comunale promuove l'acquisizione al patrimonio del comune di beni, mobili o immobili, che rivestono interesse ed valore storico, artistico o architettonico.
3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali, anche mediante il ricorso a convenzioni con società di servizi appositamente istituite, a prevalente capitale pubblico locale, ai sensi dell'art. 22 lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'Ente responsabile della gestione dei beni immobili compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle relative entrate.

4. La Giunta comunale adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti più idonei per ottenere la più elevata redditività dei beni suddetti, curandone l'affidamento in locazione o in affitto a soggetti che offrano adeguate garanzie di affidabilità.
5. Nell'ambito del patrimonio comunale disponibile potranno essere individuati beni immobili a destinazione vincolata per le fasce sociali meno abbienti. L'assegnazione e l'uso di detti beni saranno disciplinati da Leggi e Regolamenti.
6. Salvo casi di comprovato interesse pubblico, i beni patrimoniali del Comune non possono essere concessi in comodato d'uso gratuito.
7. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
8. I beni patrimoniali disponibili non possono essere alienati se sono ricompresi in aree protette montane soggette a piani particolareggiati, anche in regime di salvaguardia.

Art. 57

Usi civici e livelli

1. Per i terreni soggetti ad usi civici e per i livelli si fa riferimento alle leggi speciali che regolano la materia.
2. Il Comune cercherà in tutti i modi consentiti dalla legge di acquisire al patrimonio comunale i terreni livellari ricompresi in aree protette montane soggette a piani particolareggiati.

PARTE V

FUNZIONE NORMATIVA

Titolo I ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

Art. 58

Procedure di adozione dei Regolamenti

1. L'iniziativa dei Regolamenti comunali spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini.
2. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
3. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: per quindici giorni dopo la loro adozione da parte del Consiglio comunale e per ulteriori quindici giorni dopo l'esecutività della deliberazione consiliare di adozione.
4. I Regolamenti comunali devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Titolo II NORME FINALI

Art. 59

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le leggi vigenti.
2. Nessuna proposta di modifica o di abrogazione dello Statuto può essere presentata se non sono trascorsi almeno sei mesi dall'ultima modifica approvata.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione del precedente. L'adozione delle due deliberazioni deve essere contestuale.
4. L'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia il giorno dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 60

Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere fra gli organi del Comune ai vari livelli, nonché, fra i cittadini e l'Amministrazione comunale in merito all'interpretazione di singole norme dello Statuto, è rimessa alla decisione del Consiglio comunale, senza pregiudizio per l'azione legale presso i competenti organi giurisdizionali.
2. Il Consiglio, convocato dal Sindaco entro sessanta giorni dal deposito della formale istanza di intervento, si pronuncia con motivato provvedimento, da trasmettere agli interessati, nei modi, nelle forme e nei tempi fissati dal Consiglio Comunale stesso.
1. L'interpretazione autentica delle norme contenute nel presente Statuto è di esclusiva competenza del Consiglio comunale.

Art. 61
Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo Regionale, lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

INDICE STATUTO COMUNALE

PARTE I.....2

PRINCIPI GENERALI.....	2
<i>Titolo I.....</i>	<i>2</i>
DEFINIZIONE, FINALITÀ E FUNZIONI.....	2
Art. 1.....	2
Dichiarazione di intenti.....	2
Art. 2.....	2
Fini e attribuzioni generali.....	2
Art. 3.....	2
Funzioni proprie.....	2
Art. 4.....	3
Tutela del dialetto locale.....	3
Art. 5.....	3
Funzioni delegate.....	3
Art. 6.....	3
Modalità e strumenti.....	3
<i>Titolo II.....</i>	<i>4</i>
ELEMENTI COSTITUTIVI.....	4
Art. 7.....	4
Territorio, gonfalone, rappresentanza.....	4
PARTE II.....	5
ORDINAMENTO STRUTTURALE.....	5
<i>Titolo I.....</i>	<i>5</i>
ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVO.....	5
Art. 8.....	5
Principi generali.....	5
<i>Capo I.....</i>	<i>5</i>
Il Consiglio Comunale.....	5
Art. 9.....	5
Definizione.....	5
Art. 10.....	5
Funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo.....	5
Art. 11.....	6
Sessioni del Consiglio comunale.....	6
Art. 12.....	6
Funzionamento del Consiglio comunale.....	6
Art. 13.....	6
Gruppi consiliari.....	6
Art. 14.....	6
Le Commissioni consiliari.....	6
Art. 15.....	7
Commissioni comunali consultive.....	7
Art. 16.....	7
Nomine di rappresentanti.....	7
Art. 17.....	7
Consiglieri comunali.....	7
Art. 18.....	8
Attribuzioni di mansioni e compiti a Consiglieri.....	8
<i>Capo II.....</i>	<i>8</i>
La Giunta Comunale.....	8
Art. 19.....	8
La Giunta comunale.....	8
Art. 20.....	8
Composizione e competenze della Giunta comunale.....	8
<i>Capo III.....</i>	<i>9</i>
Il Sindaco.....	9
Art. 21.....	9
Definizioni.....	9
Art. 22.....	9
Attribuzioni del Sindaco quale Capo del Governo locale.....	9
Art. 23.....	10
Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo.....	10

<i>Titolo II</i>	10
ORGANI BUROCRATICI, UFFICI E SERVIZI	10
<i>Capo I</i>	10
<i>Principi generali</i>	10
Art. 24.....	10
Principi e criteri fondamentali di gestione.....	10
Art. 25.....	10
Funzioni e attribuzioni.....	10
<i>Capo II</i>	11
Art. 26.....	11
Segretario Comunale.....	11
<i>Capo III</i>	11
Art. 27.....	11
Vice Segretario.....	11
Art. 28.....	11
Struttura.....	11
Art. 29.....	12
Direttore Generale.....	12
Art. 30.....	12
Collaborazioni esterne.....	12
Art. 31.....	12
Personale.....	12
Art. 32.....	12
Polizia municipale.....	12
<i>Capo IV</i>	13
<i>Servizi</i>	13
Art. 33.....	13
Servizi pubblici locali.....	13
PARTE III	13
ORDINAMENTO FUNZIONALE	13
<i>Titolo I</i>	13
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI	13
<i>Capo I</i>	13
<i>Le forme di cooperazione</i>	13
Art. 34.....	13
Organizzazione sovracomunale.....	13
Art. 35.....	14
Convenzioni.....	14
Art. 36.....	14
Accordi di programma.....	14
<i>Capo II</i>	14
<i>Le forme di associazione</i>	14
Art. 37.....	14
Comitato permanente di coordinamento.....	14
Art. 38.....	15
ConSORZI.....	15
Art. 39.....	15
Unione di Comuni.....	15
<i>Titolo II</i>	15
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	15
<i>Capo I</i>	15
<i>Partecipazione popolare</i>	15
Art. 40.....	15
Criterio di individuazione.....	15
Art. 41.....	16
Partecipazione.....	16
<i>Capo II</i>	16
<i>Partecipazione ed iniziativa Politico Amministrativa</i>	16
Art. 42.....	16
Interventi nel procedimento amministrativo.....	16

Art. 43	16
Interrogazioni e istanze	16
Art. 44	17
Petizioni	17
Art. 45	17
Proposte	17
Capo III	17
Forme di consultazione della popolazione	17
Art. 46	17
Consultazione dei cittadini	17
Art. 47	18
Referendum consultivi	18
Capo IV	18
Diritto di accesso e di informazione	18
Art. 48	18
Pubblicità degli atti	18
Art. 49	18
Diritto di accesso	18
Titolo III	19
ISTITUTI GARANTISTICI	19
Capo I	19
Il difensore civico	19
Art. 50	19
Istituzione	19
PARTE IV	19
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	19
Titolo I	19
FINANZA E CONTABILITÀ'	19
Capo I	19
L'autonomia finanziaria	19
Art. 51	19
Finanza locale	19
Art. 52	19
Potere impositivo	19
Titolo II	20
PROPRIETÀ COMUNALE	20
Art. 53	20
I beni comunali	20
Art. 54	20
Beni demaniali	20
Art. 55	20
Beni patrimoniali	20
Art. 56	20
Gestione del patrimonio	20
Art. 57	21
Usi civici e livelli	21
PARTE V	22
FUNZIONE NORMATIVA	22
Titolo I	22
ATTIVITÀ REGOLAMENTARE	22
Art. 58	22
Procedure di adozione dei Regolamenti	22
Titolo II	22
NORME FINALI	22
Art. 59	22
Revisione dello Statuto	22
Art. 60	22

Controversie.....	22
Art. 61	23
Entrata in vigore.....	23

Il presente Regolamento, composto da n.61 articoli, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 23.03.2000, pubblicata all'albo dal 28.03.2000.
Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo in data 28.03.2000.

IL SINDACO
Ongaro Rag. Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Guglielmo Turco

Il Co.Re.Co con atto n.49 del 04.04.2000 ha chiesto atti, chiarimenti o elementi integrativi.
Gandino, 06.06.2000

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Guglielmo Turco

Il Comune di Gandino ha risposto all'O.I. il 09.05.2000 inviando delibera di C.C. n. 35 del
04.05.2000 con allegate le motivazioni della conferma di tale Regolamento.
Gandino, 06.06.2000

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Guglielmo Turco

ESECUTIVITA'

Nei suoi confronti è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di parziale
annullamento (atti n.55 del 18.05.2000 – Annullamento: Art.4, commi 2 e 3 – Art.6, comma
1 lett. e) – Art. 21, comma 4), per cui la delibera è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46,
primo comma, della Legge 142/90.
Gandino, 06.06.2000

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Guglielmo Turco

ESTREMI RIPUBBLICAZIONE

A norma della Legge 142/90, il presente Regolamento è stato ripubblicato per 30 giorni
consecutivi dal 02.06.2000 al 02.07.2000.
Gandino, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Guglielmo Turco
